



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 298 del 30/04/2020

Oggetto : PARZIALE RIAPERTURA, CON SPOSTAMENTO TEMPORANEO, DEI MERCATI SETTIMANALI SETTORE ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19

Proponente : UFFICIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE - FIERE - MERCATI

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO

Redattore: Mesce Elena

Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Gigliola Del Gaia

Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia



Ordinanza Sindacale Numero 298 del 30/04/2020

Oggetto: Parziale riapertura, con spostamento temporaneo, dei mercati settimanali settore alimentare per EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 25 marzo, 1 aprile e 10 aprile 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, con cui è stato disposto all'art. 1 comma 1) lettera z) "...*omissis...* ***Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. ... omissis...***";

ACQUISITA agli atti la nota trasmessa via PEC prot. n. 17171 del 27 aprile 2020 della Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su Area Pubblica - FIVA Confcommercio, con la quale chiede di riattivare quanto prima possibile i mercati settimanali per le categorie consentite dalla normativa vigente;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 20/10/2009;

RITENUTO opportuno riaprire i mercati settimanali e il mercatino agroalimentare del Comune di Città di Castello limitatamente al settore alimentare;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1) La riapertura, dal 05 maggio 2020 e fino a nuove disposizioni, dei mercati settimanali **limitatamente al settore alimentare** che si svolgono sul territorio comunale e precisamente:

- del mercato settimanale del martedì a Trestina;
- del mercato agroalimentare del martedì a Città di Castello;



- del mercato settimanale del giovedì a Città di Castello;
- del mercato settimanale del sabato a Città di Castello.

DISPONE

- 1) il mercatino agroalimentare del martedì e i mercati settimanali del giovedì e del sabato verranno collocati momentaneamente sugli spazi individuati in Piazzale Ferri fino a nuova disposizione;
- 2) la vendita al pubblico avverrà dalle 08,30 fino alle 13,30 sui posteggi determinati in base alle disposizioni del Comando di Polizia Locale;
- 3) gli esercenti, titolari di concessione di posteggio su area pubblica nei mercati settimanali, potranno esercitare l'attività di vendita solo a seguito di esibizione di autocertificazione al personale della Polizia Locale, attestante quanto previsto dall'art. 1 lett. a), b) e c) del DPCM del 26 aprile 2020;
- 4) per ridurre il tempo di attesa, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di accesso;
- 5) l'area mercatale sarà perimetrata e transennata, in modo da delimitarla stabilmente individuando un varco di accesso separato da quello di uscita;
- 6) ogni esercente dovrà delimitare il proprio banco di vendita ed assicurare che la propria clientela rispetti le distanze sociali di un metro ed il divieto di assembramento;
- 7) per venditori e compratori sarà previsto l'uso obbligatorio di mascherine anche durante il periodo di attesa in fila ed, in particolare, limitatamente ai banchi in cui avviene manipolazione degli alimenti gli esercenti, che comunque dovranno essere sempre muniti di guanti, dovranno anche provvedere a fornire le adeguate protezioni alle mani ai clienti che ne risulteranno sprovvisti;
- 8) i venditori dovranno assicurare alla clientela la disponibilità di gel igienizzanti a base alcolica;
- 9) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale del Comune;
- 10) d'incaricare la Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 11) che le misure sopra indicate potranno essere interrotte in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza;
- 12) qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza sopraelencate, in caso di perduranti criticità il mercato verrà chiuso;
- 13) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello;
Altre Forze dell'ordine del territorio;

AVVERTE

- 1) che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- 2) che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Città di Castello, 30/04/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente